

IL Codice dell'ambiente e i reati ambientali dopo la riforma.

di Manuela Natale

IL Codice dell'ambiente e i reati ambientali dopo la riforma.

1. Il concetto di ambiente nello scenario giuridico; 2. IL Codice dell'Ambiente o TUA; 3. I nuovi reati ambientali dopo la riforma;

Ancor prima di analizzare il testo legislativo che reca anche il nome di "Testo Unico ambientale", oltre che quello di Codice dell'Ambiente, sembra doveroso imporre una preliminare analisi della consistenza nozionistica di ambiente nell'ambito strettamente giuridico.

La disamina potrebbe risolversi sic et simpliciter approdando all'affermazione secondo la quale il termine "ambiente" non ha, nello scenario giuridico, una definizione unanimemente attuata nonché recepita.

Tuttavia, per mero tuziorismo, ci si accingerà ad apprestare le diverse interpretazioni atte a poter affermare una connessione tra detto "ambiente" giuridico e l'ambiente in senso stretto.

A titolo esemplificativo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per danni cagionati da attività pericolose per l'ambiente, afferma che all'uopo compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, più concretamente dette come aria, acqua, suolo, fauna nonchè flora.

Diversamente pronunciando, la Direttiva 2011/92/UE nutre la definizione ambientale menzionando più fattori:" popolazione e salute umana", " biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti", "territorio, suolo, acqua, aria e clima", "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio"¹.

Ciò premesso, sembra opportuno, a chiusura di questi rilievi introduttivi, richiamare quanto significato al riguardo nel D.lgs. n. 152/2006 in tema di obiettivi primari da raggiungere, quali "la

¹ Cfr. art. 3 comma 1 Direttiva 2011/92/UE

promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali".²

Per quanto concerne le finalità del Codice menzionato, esse attengono ad una garanzia strumentale al benessere dell'uomo, in forza di una concezione antropocentrica dell'ambiente, che malgrado non ne definisca i perimetri, si limita a significare sulle condizioni ambientali nonché sulle risorse naturali.

Altresì, la vexata quaestio sulla concezione meramente nozionistica di ambiente ha impegnato simultaneamente Corte Costituzionale e Corte di Cassazione.

Giusta sentenza n. 210 del 1987 la Corte Costituzionale, infatti, significa che l'ambiente è sì un valore Costituzionale ma anche un diritto fondamentale della persona nonché un interesse precipuo della collettività manifestandosi come bene immateriale unitario³.

Volgendo lo sguardo ad interpretazioni più recenti della stessa Corte Costituzionale è dato comprendere, inoltre, come per ambiente si intenda un bene della vita, materiale e complesso, la "cui tutela include qualità ed equilibri delle singole componenti ed ha ad oggetto" 4 la "biosfera come sistema". 5

Si innesta in questo quadro anche il chiarimento formulato dalla Corte di Cassazione sin dal 1979⁶, imperniato sull'assunto dell'art. 32 Cost.⁷, ovverosia sul diritto alla salubrità dell'ambiente.

² Cfr. art. 2 comma 1 D.lgs 152/2006

³ Cfr. Corte cost. 641/1987; n. 67/1992 nonché n. 356/1994)

⁴ Cfr. NICOLA LUGARESI, Diritto dell'ambiente, Cedam, 2020

⁵ Cfr. Corte Cost. n. 378/2007

⁶ Cfr. Corte Cass. Ss. UU. 5172/1979

⁷ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

Secondo la stessa Corte, infatti, v'è un superiore diritto alla salute da tutelare nell'ambito di un più ampio sistema di ambiente diffusamente inteso.

Del resto quanto appena narrato trova conferme non di poco momento nel combinato disposto dell'art. 9 comma 2 Cost., riguardante il paesaggio, e nell'art. 32 comma 1 Cost. concernente il diritto alla salute.

2. IL Codice dell'Ambiente o TUA.

Ancorchè si parli di "Testo Unico Ambientale" o di "Codice dell'ambiente", dette definizioni risultano essere improprie, intendendosi lo strumento più idoneo allo studio della materia in esame, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile del medesimo anno (e che trova l'effetto propulsivo nella legge delega n. 308 del 2004) il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.

Dalla sua entrata in vigore, medio tempore, non solo il T.U.A. è stato oggetto di plurime modifiche (le principali nelle parti II, IV e V) ma per di più sono state aggiunte altre due parti, la V bis ("Disposizioni per particolari installazioni") e la VI bis ("Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"), inserita dal 2015 dalla L. 68 concernente gli ecoreati.

Composto da 318 articoli e 45 allegati, corre l'obbligo di esplicitare quali e quante siano le materie disciplinate dal Codice dell'ambiente.

4

garantisce cure gratuite agli indigenti". La particolare importanza che il costituente riconosce alla salute si spiega in quanto si tratta di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona (v. 2 Cost.). Il diritto in esame è l'unico ad essere qualificato come "inviolabile" dalla Costituzione. Esso si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.

Ebbene, l'art. 1, rubricato" Ambito di applicazione", sancisce che possono formare oggetto di valutazione attraverso la disciplina odiernamente trattata: "a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente".8

Volgendo l'attenzione con sguardo esplorativo alla struttura del codice de quo, si può certamente affermare che esso è composto da sei parti: principi, organizzazione, attività, sanzioni, disposizioni finanziarie, disposizioni transitorie nonché finali.

La prima (artt. 1-3 sexies) attiene meramente alle disposizioni comuni nonché ai principi generali. In seno alla medesima parte sono ivi compresi l'oggetto della disciplina (a titolo esemplificativo l'inquinamento atmosferico); l'ambito di applicazione in relazione ovviamente all'oggetto di volta in volta trattato (es. inquinamento atmosferico da impianti industriali); finalità, ovverosia gli obiettivi precipui in ordine agli interessi pubblici da tutelare (es, la nonché prevenzione la riduzione dell'inquinamento in considerazione della concorrenza tra imprese); la natura della legge stessa alla luce delle altre fonti normative e dei rapporti tra ordinamenti (es. legge quadro europea); le mere nozioni; le classificazioni (es. rifiuti industriali, rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi).

⁸ Cfr. art. 1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale "(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

La seconda parte del codice (artt. 4-37°) è dedicata alle procedure inerenti la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d'impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Nella medesima parte testè scrutinata v'è una poderosa definizione della precipua distribuzione delle competenze statali includendo anche l'istituzione di nuovi Enti (es. Enti-parco) e la creazione di moderni organi, come ad esempio l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua). Detti Enti subiscono la metamorfosi divenendo nuovo centri d'imputazione d'attività ammnistrativa.

⁹ Sul punto si richiamano le rubriche degli articoli onde poter meglio consentire la comprensione delle loro definizioni: "4. Finalità; 5. Definizioni; 6. Oggetto della disciplina; 7. Competenze; 7-bis. Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; 8. Norme di organizzazione; 8-bis. Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC; 9. Norme procedurali generali; 10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti; 11. Modalità di svolgimento; 12. Verifica di assoggettabilità; 13. Redazione del rapporto ambientale; 14. Consultazione; 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione; 16. Decisione; 17. Informazione sulla decisione; Monitoraggio; 19. Modalità di svolgimento; 20. Verifica di assoggettabilità; 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; 22. Studio di impatto ambientale; 23. Presentazione dell'istanza; 24. Consultazione; 24-bis Inchiesta pubblica; 25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione; 26. Decisione; 27. Informazione sulla decisione; 27bis Provvedimento autorizzatorio unico regionale; 28. Monitoraggio; 29. Controlli e sanzioni; 29-bis Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili; 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale; 29quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; 29quinquies Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale; 29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale; 29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale; 29-octies. Rinnovo e riesame; 29nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore; 29- decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti; 29-duodecies. Comunicazioni; 29-terdecies. Scambio di informazioni; 29-quattuordecies. Sanzioni; 30. Impatti ambientali interregionali; 31. Attribuzione competenze; 32. Consultazioni transfrontaliere; 32-bis. Effetti transfrontalieri; 33. Oneri istruttori; 34. Norme tecniche, organizzative e integrative; 35. Disposizioni transitorie e finali; 36. Abrogazioni e modifiche; 37. - 52.(abrogati)

La terza parte (artt. 53- 176) riguarda le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.

La quarta parte è dedicata alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Sul punto è interessante rilevare che nell'ambito di tale inquadramento, un aspetto peculiare, legato alla disciplina dei rifiuti, è connesso alla loro tracciabilità, atteso che dal momento iniziale della produzione sino alla destinazione finale, essi soggiacciono ad un obbligo di ampia documentazione attestante la provenienza degli stessi nonché i loro "movimenti".

La tracciabilità è volta a consentire un vaglio ininterrotto ed una localizzazione dei rifiuti.

Ebbene, è utile sin d'ora precisare che da un lato operano gli obblighi imposti dal REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE per la tracciabilità dei rifiuti che, dal 1° gennaio 2019, regna in luogo del non più recente sistema di controllo SISTRI, e dall'altro vi sono gli obblighi inerenti i registri di carico e scarico ed ai formulari di identificazione (art. 188- bis D.lgs n. 152/2006)¹⁰.

¹⁰ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188- bis del D.lgs n. 152/2006, rubricato "Controllo della tracciabilita' dei rifiuti" si espone quanto segue: "1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12, sino alla definizione nonché alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui

-

tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo di identificazione dei rifiuti nella misura nonche' dei formulari stabilita dall'articolo 193. ((4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi))."

agli artt. 188- bis nonché 188- ter, decreto n. 152/2006, garantiscono la tracciabilità dei rifiuti stessi effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190, 193 del siffatto decreto.

Tornando alla quinta parte del codice dell'ambiente essa si concreta nelle norme di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera inserendo anche una specifica parte dedicata alla quinta- bis rubricata "Disposizioni per particolari installazioni".

Infine, ma non da ultimo, la sesta parte attiene alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, strettamente correlata con la parte sesta bis che apre lo scenario alla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", che può considerarsi strumento di particolare prevenzione generale e speciale.

In conclusione, la normativa ambientale è nutrita da una poderosa serie di allegati i quali richiamano valori, limiti, standard di carattere tecnico- scientifico, facendo anche ampio riferimento ai modelli di gestione ambientale. L'estrema esigenza di adeguamento degli allegati, dovuta al divenire sempre in essere della materia de quo, fornisce il senso della pregnanza della disciplina in esame.

3. I nuovi reati ambientali dopo la riforma

Ancorchè il T.U.¹¹ sull'ambiente, preveda specifiche figure di illeciti amministrativi e reati (es: tutela penale dell'acqua, dell'aria, gestione, abbandono e traffico illecito di rifiuti, attività in difetto di autorizzazione) e nella parte sesta bis sanzioni amministrative e penali in materia ambientale, si può certamente affermare che le stesse non hanno sortito effetti positivi in tema di tutela ambientale, sicchè il loro apporto come "deterrente" non può dirsi essere stato efficace, data la previsione di sole fattispecie contravvenzionali.

_

¹¹ Ovverosia il decreto legislativo n. 152/2006

E' d'obbligo significare, altresì, che, a supporto del decreto legislativo sopra menzionato, è intervenuto il codice penale con la previsione di singole fattispecie di reati ambientali¹².

Anche in questo caso, evidentemente, le ipotesi di reato messe a punto dal legislatore, non sono state sufficienti ad intervenire sulla rimozione delle condotte lesive della complessità del sistema ambiente

Dunque, benchè si renda necessario evitare di fecondare soverchie illusioni nell'auspicare una maggiore precisione legislativa nella definizione dei fatti di reato, oggi può dirsi che, per quanto d'interesse, la materia in esame sia stata all'uopo nuovamente considerata.

La legge n. 68/2015, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" reca la riforma dei reati ambientali.

Detta riforma spiega la sua ratio nel garantire un saltum qualitativo nella tutela della salute e dei beni naturali, introducendo in seno al codice penale il titolo VI-bis (452 bis- 452 terdecies), intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", le cui fattispecie meritano l'analisi separata e approfondita in appresso.

L'art. 452 bis c.p., rubricato "Inquinamento ambientale", sanziona chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora nonché della fauna.

_

¹² Sul punto si vedano: incendio boschivo (423 bis c.p.);inondazione, frana, valanga (426 c.p.);danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.);crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.); avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.); distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.); diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.); danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.); distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)

Pene più aspre sono previste allorquando l'inquinamento sia subito da un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie vegetali protette.

Analizzando nello specifico le condotte del reato in esame, esse coincidono con la determinazione di un evento, che pur non risultando catastrofico o disastroso e non inclusivo di un numero indeterminato di persone, siano in ogni caso lesive per il bene ambiente. Quanto al bene giuridico tutelato, viene ricompreso nel concetto di ambiente anche il coinvolgimento della vita umana.

Per quanto d'interesse, si può certamente parlare di reato di evento, d'azione ovvero omissivo improprio, a forma libera, integrato altresì dall'abuso, ovverosia dall'assenza di un titolo idoneo e giustificativo con il quale si intende l'assenza di qualsivoglia titolo giustificativo.

A corroborare quanto appena narrato in punto di abuso, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che "La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative". 13

Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento posti in essere dal soggetto agente devono essere significativi nonché misurabili.

Per la commissione di tale reato è richiesto il dolo generico, ovverosia la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di

¹³ Cfr. Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 15865 del 30 marzo 2017

poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.

Diversamente argomentando nell'ambito di ipotesi aggravata dell'inquinamento ambientale (452 bis), l'art. 452 ter c.p. prevede che "Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti."14

Sicchè, trattasi di una ipotesi di delitto aggravato dell'evento nel caso in cui dall'inquinamento ambientale derivi la morte o una lesione grave o gravissima.

L'art. 452 quater, "Disastro ambientale" prevede che, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Le condotte lesive tipiche del reato appena citato sono sintetizzabili nelle seguenti ipotesi: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone offese o esposte a pericolo. Allorquando il disastro sia

¹⁴ Cfr. art. 452 ter c.p.

prodotto all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di animali o vegetali protetti, la pena è aumentata.

L'art. 452 quinquies c.p, "Inquinamento e disastro ambientale colposi" prevede, per le ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro ambientale, pene diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei reati colposi deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Si tratta, dunque, di un'autonoma figura di reato e non di una circostanza attenuante.

Per completezza espositiva si significherà anche del reato p.e p. dall'art. 452 sexies c.p., il quale sancisce che salva la sussumibilità di un'azione nell'alveo di un reato più grave, il soggetto agente, per traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"¹⁵. La pena è aumentata se dal fatto consegue il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se, poi, il fatto costituente reato mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

In aderenza ai reati suesposti, si inserisce, in un'ottica di prevenzione ambientale, l'art.452 septies, o impedimento del controllo il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, a meno che il fatto costituisca più grave reato "negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e

_

¹⁵ Cfr. art. 452 sexies c.p

controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti". Alla medesima pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, soggiace: "chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti". 16

Tanto premesso, è opportuno argomentare anche circa il reato p.e p. dall'art. 452 octies, rubricato "Associazione a delinquere nei reati ambientali".

La fattispecie criminosa in parola al comma 1 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Sottoposta alla aedem ratio dell'art. 452 octies, è l'art. 416 c.p. allorquando l'associazione per delinquere (art. 416) sia diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis. Al riguardo le pene previste sono aumentate.

Quando, invece, l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis¹⁷) sia finalizzata a commettere uno dei reati ambientali previsti dal

¹⁶ Cfr. art. 452 septies c.p.

¹⁷ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 416 bis c.p."Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (²) Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (³) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (⁴) L'associazione si considera armata quando i partecipanti

titolo VI bis o ad acquisire, gestire, controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416 bis sono aumentate. Le pene per le condotte sin qui annoverate "sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Per quanto concerne l'aggravante ambientale ex art. 452 novies c.p., essa è declinabile nella condotta di chi commette un reato per eseguire uno o più dei delitti ambientali previsti dal titolo VI bis c.p., dal dlgs. n. 152/ 2006 o da altra disposizione a tutela dell'ambiente. Nella siffatta ipotesi la pena è aumentata da un terzo

hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla alle altre associazioni, comunaue denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

⁽¹⁾ La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69. (3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69. (4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69. (5) Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 (6) Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

alla metà. Se dal fatto deriva invece la violazione di una o più disposizioni del dlgs n. 152/2006 o di altra legge che tutela l'ambiente, la pena è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio, sicchè si porranno nel nulla le eventuali remissioni di querela formulate, giacchè se da un lato l'impulso all'Autorità Giudiziaria può essere azionato di parte, dall'altro, ed in questo caso, il procedimento non si arresterà per mera remissione stante la previsione di procedibilità d'ufficio.

Per guanto d'interesse, valutazione alacremente una organizzata non può, inoltre, prescindere dall'analisi delle condotte sottese nell'ipotesi di "Ravvedimento operoso" per cui le pene previste per i delitti di cui al titolo VI bis c.p, per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p) aggravato ai sensi dell'art. 452 octies, per il delitto di cui all'art. 260 del dlgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, ex art. 452 decies c.p., sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di coloro i quali si adoperino per evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente a mettere in sicurezza, bonificare e, allorquando possibile, ripristinare lo stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi aiuta concretamente l'autorità "nella ricostruzione di polizia 0 giudiziaria del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Laddove il Giudice, su impulso dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, mai non superiore a due anni e prorogabile al massimo per un altro anno, per consentire il ravvedimento o il supporto alle indagini, la prescrizione è sospesa.¹⁸

¹⁸ Cfr. dispositivo dell'art. 452 decies c.p.

La previsione di tale reato trova cittadinanza in un unico fine : l'esigenza di diminuire la lesività di condotte precipuamente pericolose per l'ambiente ha spinto il legislatore ad offrire la possibilità al reo di cogliere un'opportunità con il ravvedimento operoso. Sicchè, se il soggetto agente si adopera affinchè l'attività delittuosa non giunga a conseguenze ulteriori oppure, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), provvede concretamente alla restitutio in integrum¹⁹ dei luoghi danneggiati dal punto di vista ambientale, ovvero, ancora, aiuti l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, la pena viene diminuita.

Cum grano salis si procederà anche alla valutazione dei restanti reati inseriti nel codice penale con la riforma del 2015.

Più specificamente, la confisca ex art. 452 undecies c.p. prevede che allorquando vi sia condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti²⁰ e per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e associazione a delinquere per reati ambientali, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle cose che servirono per commettere il reato, a meno che non appartengano a persone estranee all'illecito penale.

Per converso, nel momento in cui, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI bis c.p., sia disposta la confisca di beni, ma non sia possibile realizzarla, il Giudice coglie beni di

¹⁹ In punto di ripristino dello stato dei luoghi è utile sin d'ora argomentare circa il reato p.e.p. dall'art. 452 duodecies c.p."Ripristino dello stato dei luoghi" secondo il quale il Giudice, quando emette sentenza di condanna o pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per uno dei reati ambientali del titolo VI bis c.p., ordina il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, con obbligo di esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 c.p., applicando, le disposizioni del titolo II della parte VI del dIgs n. 152/2006 in materia di ripristino ambientale.

²⁰ Cfr. art. 444 c.p.p

valore analogo che si trovano nella disponibilità, anche per interposta persona, del condannato e ne ordina la confisca.

Pare legittimo chiedersi dove vengano allocati tali beni oggetto di confisca.

Ebbene, le res confiscate o i loro eventuali proventi sono resi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente onde consentirne un utilizzo idoneo e finalizzato alla sola bonifica dei luoghi oggetto di un successivo ripristino dello status quo ante.

Sicchè il condannato è obbligato a provvedere in forza di un ordine dell'Autorità. In caso contrario, l'omessa bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, è punita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452 terdecies c.p. con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000, salvo che i fatti non costituiscano più grave reato.

Tanto premesso, ci si accinge a concludere il presente lavoro significando, dunque, che la disciplina della tutela ambientale è nutrita da un significativo impianto normativo anche di carattere squisitamente penale al precipuo scopo di evitare, o quantomeno prevenire, i rischi di un impatto devastante sull'intero sistema ambiente nonché sulla salute umana, dovuti a condotte che oggi sono abbondantemente compresse mediante un impianto repressivo sanzionatorio e detentivo.